REGOLAMENTO MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA

ai sensi degli artt. 4 e 12 del D. Lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale e della L. 241/1990

PREMESSA

L'Istituto intende provvedere a disciplinare le modalità di svolgimento delle riunioni collegiali in modalità telematica, al fine di consentire il proseguimento delle attività. Per seduta o riunione telematica si intende quella effettuata utilizzando le apposite piattaforme digitali GSUITE MEET/TEAMS, in uso nell'Istituzione Scolastica.

La modalità prioritaria di svolgimento dei lavori per i Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe e per i colloqui con i genitori è quella in presenza. Tuttavia, in caso di impossibilità a presenziare, è prevista la possibilità di effettuare un collegamento da remoto, anche in modalità mista, purché sia garantita riservatezza del collegamento e segretezza.

Si fa riferimento alla normativa in vigore, che riguarda il ricorso agli strumenti telematici:

- art. 3-bis L. 241/1990 ("Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati");
- art. 14, c. 1, L. 241/1990 ("La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'art. 14-bis, c. 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'art. 14-bis, c. 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti");
- art. 12 D. Lgs. 82/2005 e in particolare c. 1 ("Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'art. 14-bis, c. 2, lettera b)") e c. 3-bis ("I soggetti di cui all'art. 2, c. 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo");
- art. 45, c. 1, D. Lgs. 82/2005 ("I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale").

ART. 1 - Definizione e oggetto

- 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento, in via telematica, delle sedute degli Organi Collegiali e dei diversi organismi, commissioni, dipartimenti, gruppi di lavoro dell'Istituto.
- 2. Per seduta telematica e riunione in modalità telematica si intendono sia le riunioni in cui è previsto che uno o più componenti partecipino anche a distanza, da luogo diverso da quello fissato nella convocazione, sia quelle che si svolgono in modalità interamente remota senza

che venga definito un luogo fisico della riunione. In questo ultimo caso la riunione sarà convocata solo indicando l'orario ed il link di accesso.

3. La partecipazione a distanza dovrà avvenire secondo le modalità previste nei successivi articoli.

ART. 2 - Requisiti per le riunioni

- 1. Le riunioni degli organi di cui all'art. 1, nonchè i colloqui con i genitori, possono svolgersi in videoconferenza, utilizzando collegamenti Internet che permettano:
 - a. la percezione diretta, visiva e uditiva dei partecipanti;
 - b. l'identificazione di ciascuno di essi; si richiede in questo caso la piena funzionalità della webcam per poter procedere al riconoscimento della partecipazione.
 - c. l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
- 2. L'Istituto adotta gli strumenti tecnici e telematici per assicurare:
 - a. la riservatezza della seduta;
 - b. il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
 - c. la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file (drive/telegram);
 - d. la contemporaneità delle decisioni;
 - e. la sicurezza dei dati e delle informazioni.
- 3. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (ad es. l'uso di cuffie).
- 4. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni del presente articolo.
- 5. Qualora un docente o chiunque abbia ricevuto una convocazione a un incontro telematico non disponga degli strumenti digitali o di hardware necessari per il collegamento, l'Istituto metterà a disposizione, in un'aula della sede o di un plesso dell'istituto stesso, tutto quanto necessario per permettere il collegamento da remoto.

ART. 3 - Convocazione e svolgimento delle sedute

- 1. Ai fini della convocazione, dello svolgimento e della validità delle sedute e delle delibere si applicano le norme previste sul funzionamento dell'organo collegiale.
- 2. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulta impossibile o viene interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del componente impossibilitato a mantenere attivo il collegamento.
- 3. In caso di sedute del Consiglio di Istituto che prevedano la partecipazione di persone estranee all'organo saranno comunicate le istruzioni per il collegamento in streaming alla seduta effettuato mediante apposita applicazione presente sulla piattaforma GSUITE/TEAMS

ART. 4 - Espressione del voto

1. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto a seguito di accertamento visivo ed uditivo dei votanti, in collegamento simultaneo con tutti i componenti, oppure registrandolo su modulo Google implementato per l'occasione dal quale si evincerà il proprio voto favorevole, contrario, di astensione.

2. Laddove l'ordine del giorno prevede che una delibera possa essere assunta con voto esclusivamente segreto, il componente che sia collegato in videoconferenza si considera assente giustificato in condizioni di normale amministrazione. In caso di modalità telematica imposta dalle circostanze le decisioni che richiedono votazione verranno effettuate generando e distribuendo un modulo Google per la votazione telematica anonima.

ART. 5 - Verbalizzazione

- 1. La verbalizzazione delle adunanze spetta al Segretario, il quale deve essere posto nella condizione di percepire in maniera chiara gli interventi oggetto di verbalizzazione e i risultati delle votazioni sulle questioni poste all'ordine del giorno.
- 2. La seduta svolta in modalità mista, con una parte dei partecipanti in collegamento remoto e parte in presenza è da ritenersi svolta nei locali in cui si radunano i partecipanti in presenza, La seduta svolta in modalità esclusivamente telematica è da ritenersi svolta sulla piattaforma ed al link indicati sulla convocazione.
- 3. In caso di modalità mista, nel verbale devono essere indicati i nominativi e i luoghi in cui si trovano dislocati i componenti che partecipano con il mezzo della videoconferenza.
- 4. Il Presidente dell'organo, anche per mezzo del Segretario, deve accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, verificare e proclamare i risultati della votazione.
- 5. Il verbale deve essere approvato alla seduta successiva dell'Organo ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 6. I dispositivi del verbale sono immediatamente esecutivi.
- 7. Nel verbale devono essere citati eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

ART. 6 - Problemi tecnici di connessione

- 1. Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento da parte di uno o più partecipanti, si darà 5 ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito o se è necessaria la presenza di tutti i membri dell'Organo Collegiale (consigli di classe in sede di scrutinio), l'adunanza dovrà essere interrotta fino a ripristino del collegamento e rinviata ad altro giorno se il collegamento non possa essere ristabilito entro i 10 minuti.
- 2. Qualora impossibilitato al collegamento sia il Presidente dell'organo, la funzione di Presidente sarà svolta dal componente che può ricoprire tale carica in base alle norme e ai regolamenti vigenti.
- 3. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che il/i componente/i collegato/i in videoconferenza sono considerati assenti giustificati.

ART. 7 - Decorrenza

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto, e collocato in appendice al Regolamento d'Istituto, pubblicato sul sito istituzionale.

ART. 8 - Validità deliberazioni

Le deliberazioni dell'Organo Collegiale, effetti di legge.	, riunito in modalità	ı telematica, hanno	o validità a tutti gli